

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**I<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CGF**

**(2010/2011)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 17 dicembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

## **1° COLLEGIO**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO EMPOLI F.B.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 21.2.2011 INFLITTA AL CALCIATORE CRAFA LEONARDO SEGUIDO GARA PRIMAVERA TIM CUP FIORENTINA/EMPOLI DEL 24.11.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 82 del 25.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Empoli F.B.C. S.p.A. di Empoli (Firenze).  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE HARIS SEFEROVIC SEGUIDO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA NOVARA/FIORENTINA DEL 27.11.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 84 del 29.11.2010)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C.F. Fiorentina di Firenze, riduce a 2 giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore Haris Seferovic.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## 2° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti;  
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**3) RICORSO CALC. LOVISO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA, EMPOLI/TORINO DEL 5.12.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 90 del 7.12.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Loviso Massimo.  
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LARRONDO PAEZ MARCELLO SEGUITO GARA TORINO/SIENA DEL 5.12.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 6.12.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Siena di Siena, riduce la sanzione inflitta al calciatore Larrondo Paez Marcelo a 2 giornate effettive di gara ed ammenda di €500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Pubblicato in Roma il 17 dicembre 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete